

Consiglio dei ministri. Il governo ha approvato definitivamente il decreto legislativo che estende la copertura

# Diritto d'autore per 70 anni

Sì anche al provvedimento che permette la vendita dei farmaci online



Giovanni Negri  
MILANO

Diventa più lunga la protezione del diritto d'autore. Con il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri, la durata passa da 50 a 70 anni. Il provvedimento, che recepisce una direttiva europea (la 2011/77/UE), ha l'obiettivo di allargare il periodo di tutela degli artisti «tenuto conto - osserva il comunicato del Consiglio dei ministri - che l'attuale durata della protezione (50 anni) è insufficiente a proteggere l'esecuzione per l'arco della vita degli artisti, essa viene estesa a 70 anni, anche al fine di tutelarli in un periodo della vita in cui potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del loro reddito. La modifica implica un evidente beneficio anche per le piccole e medie imprese operanti nel settore».

Nell'estendere i termini di protezione, il decreto prevede, tuttavia, una serie di misure dirette a riequilibrare il contenuto dei contratti di cessione dei diritti connessi stipulati con i produttori di fonogrammi ed attualmente in vigore, a favore degli artisti. Così, nel caso in cui allo spirare dei 50 anni il produttore discografico non metta in vendita, o comunque a disposizione del pubblico, una quantità sufficiente di copie del fonogramma, è data agli artisti di risolvere unilateralmente il contratto di cessione dei diritti connessi.

Viene stabilito, inoltre, l'obbligo per i produttori di accantonare in un fondo il 20% dei

guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi. Tale somma supplementare dovrà essere devoluta attraverso le società di gestione collettiva agli artisti, i cui contratti discografici prevedono forme di compenso forfetario, e non secondo percentuali annuali sulle vendite.

Nuove norme poi per la lotta ai falsi farmaci: dalla vendita online regolamentata di medicinali senza ricetta a strumenti per evitare la carenza, fino alla creazione di un sistema nazionale antifalsificazione e alla istituzione di broker di medicinali registrati al ministero della Salute. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto per l'attuazione della direttiva europea mirata ad impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Il provvedimento introduce la possibilità di vendita a distanza al pubblico dei medicinali (vendita online) senza obbligo di prescrizione, attraverso farmacie o parafarmacie; a tale scopo, i siti internet che vendono medicinali conterranno un link, collegato al sito internet del ministero della Salute, che indicherà la lista di tutti gli enti o persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete. Sarà utilizzato un logo comune che renderà, assicura il Governo, tali siti riconoscibili e sicuri. Prevista la garanzia che il trasporto dei medicinali venduti online, sarà effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione, quindi in modo da consentire all'acquirente di ricevere i farmaci con le medesime garanzie di quelli acquistati nella farmacia o nella parafarmacia.

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Un valido strumento per trovare subito ciò di cui si ha bisogno

Dall'11 dicembre 2013 è in rete il quotidiano del Diritto. Ogni mattina dalle 6 avvocati, giuristi d'impresa, magistrati, notai e operatori del mondo della giustizia hanno un prezioso strumento in più: il nuovo giornale online «dedicato» da consultare su tablet e pc. Il quotidiano propone le principali sentenze di Cassazione e dei giudici di merito - testo integrale, sintesi e commento -, i focus su novità normative e gli altri approfondimenti. Il quotidiano del Diritto è riservato a chi aderisce all'offerta Business class diritto, che include Il Sole 24 Ore e Guida al Diritto in versione digitale. Tra gli strumenti principali la ricerca che consente di avere un elenco di articoli, sentenze comprese, usando un filtro suddiviso per area (civile, penale, amministrativo, comunitario e internazionale, fiscale, parlamentare e giustizia, professione, studi legali e notari) e per data. Il quotidiano del Diritto si presenta anche come strumento di formazione e di aggiornamento continuo.

Cassazione/1. Anche se l'errore è stato corretto

## Sul protesto paga il notaio

Deve risarcire il danno provocato il notaio che ha elevato un protesto senza ragione. Anche quando ha provveduto a correggere tempestivamente l'errore e ha rettificato l'atto. Ad aggravare le condizioni della vittima dello sbaglio del professionista c'è senza dubbio l'attuale difficile situazione economica e le impervie condizioni di accesso al credito. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 3427 della Terza sezione civile depositata ieri.

È stato così respinto il ricorso presentato da un notaio che si era visto condannare al pagamento di iomila euro a titolo di risarcimento danni per avere

erroneamente provveduto a un protesto cambiario trasmettendolo alla locale Camera di commercio.

Nella ricostruzione effettuata già in primo grado (nel quale il verdetto era stato peraltro favorevole al professionista) alcune circostanze, osserva la Cassazione, erano pacifiche: l'ammissione di uno sbaglio da parte del notaio, tanto da provvedere poi alla sua correzione, con conseguente pubblicazione della rettifica. La stessa pronuncia di primo grado dopo avere riconosciuto l'esistenza dei requisiti e delle condizioni per affermare il diritto della persona interessata al risarcimen-

to del danno arrivava a respingere la relativa domanda sottolineando che il danno non era quantificabile con esattezza e quindi non poteva essere risarcito secondo equità.

Per la Cassazione però è corretto il giudizio della Corte d'appello che ha liquidato il danno in via equitativa. Nella sentenza si ricorda come «non può essere trascurato, del resto, che nell'attuale regime di mercato che si fonda in via principale sul credito, la levata di un protesto crea un'inevitabile lesione di immagine del soggetto protestato».

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Non solo strumento organizzativo

## Studi associati con «diritti»

Angelo Busani

Lo studio professionale associato, qualunque privo di personalità giuridica, non è una mera forma organizzativa preordinata alla divisione di utili e perdite derivanti dall'attività professionale, ma è un vero e proprio soggetto di diritto, titolare di proprie posizioni giuridiche attive e passive, rispetto alle quali lo studio associato si pone come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 3420 di ieri. Si pensi al caso del credito maturato per una prestazione professionale; oppure al caso dello studio associato che intenda «intestarsi» i be-

ni strumentali per lo svolgimento dell'attività professionale: dai macchinari d'ufficio agli automezzi, giungendo all'instestazione immobiliare. Questa intestazione può avvenire a nome dello «studio» oppure deve avvenire in nome dei professionisti (e così, in capo a ciascuno in ragione della sua quota di partecipazione a utili o perdite dello studio associato)? La risposta della Cassazione (che ribadisce quanto già venne affermato in precedenti sentenze: 15694/2011, 17683/2010, 22439/2009, 24410/2006, C. 97/4628) è che lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi

cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. Sarebbe infatti riduttivo configurare il fenomeno associativo fra professionisti, da un lato, come univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi e, dall'altro, come inidoneo ad attribuire all'associazione la titolarità di un rapporto professionale. È dunque possibile che i professionisti associati attribuiscono all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi curati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. I tagli delle riforme

## Cassa ragionieri, vecchie delibere ancora cassate

Maria Carla De Cesari

Le Casse professionali, nel definire le riforme per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, devono rispettare, in modo rigido, il principio del pro rata: le prestazioni maturate fino a quel momento non possono venire decurtate, ma devono continuare a essere calcolate con le regole vigenti tempo per tempo. La Corte di cassazione, con la sentenza 3514/2014, ha negato che si possa applicare la salvaguardia prevista dalla legge 296/2006 alle delibere anteriori al 1° gennaio 2007. La sentenza è stata decisa il 10 ottobre 2013.

LA RIFORMA

La Corte ha deciso prima della legge di Stabilità che ha blindato i tagli stabiliti dagli enti privati

quanto con la Finanziaria si prescrive che esso va «tenuto presente», considerandoli «criteri di gradualità e di equità fra generazioni».

«La disposizione - commenta la Cassazione - facoltizza la Cassa ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga «temperato» rispetto ai criteri originari della legge 335/95, tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate successivamente all'entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2007». La Cassazione, dunque, conferma l'ordinanza 18742/2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2013).

Tuttavia, la situazione è cambiata con la legge 147/2013, che interviene sull'ultimo periodo del comma 763 della legge 296/06: i provvedimenti si intendono legittimi «a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Le Casse - secondo la nuova formulazione, espressamente classificata come norma di interpretazione autentica e dunque retroattiva - sono legittimate ad adottare «i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di restrizione nei criteri di calcolo devono rispettare, senza alcuna mitigazione, il principio del pro rata. Quindi, non si può, come ha fatto la Cassa ragionieri, calcolare la pensione retribuita sulla media dei redditi degli ultimi 24 anni, invece che sulla media delle 15 milioni annualità nell'arco degli ultimi 20 anni rispetto alla maturazione del diritto. Solo dal 2007, il principio del pro rata diventa più soft, in

bre 2013 (e depositata ieri) e ciò spiega perché i giudici non tengono conto della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Stabilità 2014, che contiene una salvaguardia molto ampia per le Casse. In base alla sentenza 3514/2014, fino al 2006 compreso, i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di restrizione nei criteri di calcolo devono rispettare, senza alcuna mitigazione, il principio del pro rata. Quindi, non si può, come ha fatto la Cassa ragionieri, calcolare la pensione retribuita sulla media dei redditi degli ultimi 24 anni, invece che sulla media delle 15 milioni annualità nell'arco degli ultimi 20 anni rispetto alla maturazione del diritto. Solo dal 2007, il principio del pro rata diventa più soft, in

bre 2013 (e depositata ieri) e ciò spiega perché i giudici non tengono conto della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Stabilità 2014, che contiene una salvaguardia molto ampia per le Casse. In base alla sentenza 3514/2014, fino al 2006 compreso, i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di restrizione nei criteri di calcolo devono rispettare, senza alcuna mitigazione, il principio del pro rata. Quindi, non si può, come ha fatto la Cassa ragionieri, calcolare la pensione retribuita sulla media dei redditi degli ultimi 24 anni, invece che sulla media delle 15 milioni annualità nell'arco degli ultimi 20 anni rispetto alla maturazione del diritto. Solo dal 2007, il principio del pro rata diventa più soft, in

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il patto. Fra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai

## Accordo comune sulla formazione

Mauro Pizzin

Collaborazione nello svolgimento e nell'organizzazione delle attività scientifiche e culturali d'interesse per i professionisti dell'area giuridico-economica, ma anche approfondimenti attinenti all'etica, alla deontologia, alla cultura professionale, al ruolo sociale.

È stato stipulato ieri, con questi obiettivi, un protocollo d'intesa di durata quinquennale e rinnovabile tacitamente tra la Fondazione consulenti del lavoro, la Fondazione del Notariato, l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabile e la Scuola superiore dell'avvocatura. Nell'ambito degli obblighi di formazione a cura degli ordini professionali, il

documento rappresenta il primo caso in Italia di accordo volto allo scambio di conoscenze e professionalità.

Dal punto di vista operativo, l'accordo prevede la promozione di ricerche, corsi, seminari, conferenze e pubblicazioni volte anche allo sviluppo di scambi culturali in particolare per i giovani professionisti e tirocinanti e, in prospettiva, conta di coinvolgere anche altri soggetti pubblici e privati per iniziative specifiche. Prima applicazione pratica del protocollo è stata l'organizzazione del convegno «Professioni e società: il rischio penale nelle professioni liberali», nell'ambito del quale è stato siglato il protocollo stesso.

Per la scelta e la programmazione di attività comuni è stato già istituito un Comitato di coordinamento composto da uno o più componenti per ogni fondazione aderente all'iniziativa, ciascuna delle quali continuerà a farsi carico di chiedere il riconoscimento dei crediti formativi presso il proprio ordine professionale per le iniziative comuni o di comune interesse.

«È dallo scorso giugno che ci siamo messi a lavorare con degli incontri preparatori per la stipula di questo accordo - dichiara Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e membro del Comitato di coordinamento - Al convegno sulla responsabilità penale, in cui il tema è stato analizzato da numerose angolazioni sulla base delle diverse professionalità, potrebbe seguire a breve uno studio comune sul tema, molto sentito, della semplificazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Responsabilità penale. Le richieste di operatori ed esperti

## Regole semplici per ridurre i rischi

Andrea Marini

ROMA

Evitare che il mancato rispetto di una norma formale generi per un professionista in negligenza colposa se non, peggio, in dolo o dolo specifico. Dell'argomento si è parlato ieri a Roma al convegno «Professioni e società: il rischio penale nelle professioni liberali». Ad organizzare l'evento sono stati la Fondazione studi consulenti del lavoro, la Fondazione italiana del notariato, l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e la Scuola superiore dell'avvocatura: sotto la lente sono stati messi i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica, in campo fiscale e nel riciclaggio, in materia lavoro e processuale.

Tra le soluzioni proposte: una semplificazione delle norme (a partire dal modo come sono scritte le leggi), dare più incentivi alla prevenzione e una verifica ex post dell'efficacia della richiesta di certe informazioni obbligatorie (la cui inadempienza porta sanzioni).

«Spesso il nostro legislatore va oltre le richieste della normativa Ue, con la previsione di sanzioni che hanno un impatto negativo sulle professioni. Il nostro legislatore è in perenne bluff quando parla di semplificazioni». È stata l'amara riflessione di Marina Calderone, presidente Cup (Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali). Marco Di Capua, vicedirettore dell'Agenzia delle Entrate, ha

invitato a «non fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono comunque faticose esperienze che portano a una burocrazia efficiente, anche se a macchia di leopardo. C'è un diluvio normativo che si potrebbe arginare con una inversione metodica: verificare la reale efficacia e bontà della richiesta di alcune informazioni».

Anche Gianfranco Donadio, procuratore nazionale antimafia aggiunto della Direzione nazionale antimafia, ha invitato ad «abbandonare le microsanzioni penali che servono solo a preoccupare i professionisti. Servono diritto penale e più prevenzione». Enrico Zanetti, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, ha messo nel mirino la decretazione d'urgenza: «Gran parte della legislazione viene elaborata nei ministeri, dove vanno portate più competenze. Il Parlamento ormai opera solo con emendamenti che spesso vengono elaborati con eccessiva fretta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

<b>NOTIZIE</b> In breve	<b>SPEDIZIONIERI</b> De Mari confermato presidente Il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ha confermato la presidenza di Giovanni De Mari. La decisione è stata presa ieri a Roma nel corso dell'insediamento del nuovo Consiglio uscito dalle urne associative il 12 ottobre scorso. Oltre la conferma di De Mari al timone dell'organismo sono state anche assegnate le cariche e le deleghe per il triennio 2014-2016. Tra queste la vicepresidenza di Enrico Perticone e la nomina a segretario di Francesco Paolo Silanos. «In questi anni - ha dichiarato De Mari - il Consiglio Nazionale ha lavorato con impegno per affermare la centralità dello spedizioniere doganale nel processo di interscambio con l'estero e posizionale come consulente di commercio con l'estero».
----------------------------	--

**NOIR ITALIA. UNA SELEZIONE DEI MIGLIORI GIALLI ITALIANI.**

Prosegue il tour tra le città più noir d'Italia con nuovi imperdibili titoli.

OGNI VENERDÌ IN EDICOLA A 6,90 euro\*

Un investigatore ironico e disilluso, un commissario amico di ladri e prostitute, un sergente latin-rover: saranno loro a farti da guida attraverso i casi più coinvolgenti della letteratura noir. Esplora i carruggi della Genova di Morchio, i ponti della Parma di Varesi o l'inquietante Bologna di Macchiavelli: pagina dopo pagina, scoprirai che ogni città può nascondere una doppia anima.

www.ilssole24ore.com/noiritalia